


Il trasferimento transfrontaliero di dati personali

Con l'avvocato Antonio de Capoa, focus sul tema alla luce della recente sentenza con cui la Corte di giustizia europea ha affermato che gli Stati Uniti non possono garantire adeguatamente la protezione dei dati personali dell'Ue

Il tema del trasferimento dei dati personali soprattutto verso Paesi extra Ue, e gli abusi che ne possono derivare, è diventato di straordinaria attualità dopo la pubblicazione della sentenza dello scorso 16 luglio della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che rappresenta un significativo precedente giuridico. In sostanza, è stato accolto il ricorso presentato da un cittadino che ha sostenuto che gli Stati Uniti non fossero in grado di garantire una protezione sufficiente dei dati sensibili, chiedendo di sospenderli e/o vietarli in futuro, nonostante la decisione 2016/1250 con cui la Commissione europea aveva dichiarato l'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo Ue-Usa per la privacy. Per capire i riflessi di questa sentenza, abbiamo parlato con un esperto della materia, l'avvocato Antonio de Capoa.

«Il trasferimento dei dati all'interno dell'Unione e dello Spazio Economico Europeo da parte di un titolare o di un responsabile del trattamento – spiega – è ammesso solo in presenza di garanzie specifiche previste dal Regolamento Ue 2016/679, il cosiddetto Gdpr, finalizzate ad assicurare che il livello di protezione della privacy non venga pregiudicato. Se il trasferimento dei dati è indirizzato a Stati sui quali la Commissione ha emanato una decisione di adeguatezza, non occorre alcuna autorizzazione specifica».

La Commissione europea, infatti, fornisce e aggiorna sistematicamente un elenco dei Paesi che presentano garanzie per la privacy, che possono essere anche limitate a certi settori, in quanto non tutti i Paesi presentano una normativa organica e completa a 360 gradi. Qualora i dati debbano essere trasferiti verso un Paese non presente nella lista oppure verso Stati nei confronti dei quali la decisione di adeguatezza è limitata, il trasferimento è consentito solo a certe condizioni o qualora gli interessati abbiano a disposizione mezzi effettivi di tutela dei propri diritti. «In questi casi si deve utilizzare uno degli strumenti giuridici adottati dalla normativa Ue. Il più garantista – precisa l'avvocato de Capoa – è quello delle clausole contrattuali standard che, in linea generale, assicurano all'esportatore dei dati che gli stessi verranno trattati dall'importatore in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali anche nel paese extra Ue. Qualora



Lo studio **de Capoa & Partners** ha sede principale a Bologna, ma si trova anche a Milano e Treviso - www.decapoa.com

l'esportatore non ottemperi all'obbligo, il trasferimento può essere interrotto. Il secondo strumento giuridico più comunemente utilizzato fa capo alle norme vincolanti di impresa, disciplinate dall'art. 47 del Gdpr, applicate tra società dello stesso gruppo. La peculiarità di queste regole consiste nel sem-

LO STRUMENTO DI TUTELA PIÙ GARANTISTA

Nella prassi delle relazioni commerciali internazionali, lo strumento di tutela più garantista per operare un trasferimento dei dati verso Paesi extra Ue è l'utilizzo delle clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea

plificare gli oneri amministrativi a carico delle multinazionali che possono trasferire dati da una società ubicata in uno Stato europeo verso altre società collocate in stati extra Ue, o viceversa. Oltre alle garanzie contrattuali sopra menzionate, la normativa prevede altri strumenti di garanzia, tra cui: uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità o organismi pubblici; un Codice di condotta approvato a norma dell'art. 40 Gdpr; un meccanismo di certificazione approvato a norma dell'art. 42

Gdpr».

Ma cosa cambia dopo la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 16 luglio? «Nella sentenza – conclude de Capoa – la Corte ha dichiarato invalida la decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione (la 2016/1250) e ha inficiato la validità dello scudo per la privacy, uno dei meccanismi più utilizzati che consente alle società commerciali statunitensi di trasferire e archiviare dati personali dell'Ue negli Stati Uniti, con la conseguenza che gli Stati Uniti divengono un paese inadeguato senza alcun accesso speciale ai flussi di dati personali in Europa. Nella stessa pronuncia la Corte ha invece

convalidato le clausole contrattuali standard. Da qui la necessità che il livello di allerta non solo dei responsabili dei trattamenti ma anche dei giuristi di impresa, degli avvocati e di tutti coloro che seguono la formazione dei contratti con l'estero, sia incrementato. La decisione rimarca, inoltre, l'obbligo di ciascuna autorità di protezione dei dati in tutti gli Stati membri dell'Ue di sospendere il trasferimento di dati personali ritenuti non sicuri in base ai requisiti di protezione dei dati della Ue». ■ **Luana Costa**

I RISCHI PER I CONTRATTI COMMERCIALI

Il Regolamento Gdpr prevede pesanti sanzioni pecuniarie in caso di violazione della normativa, commisurate alla natura, alla gravità, alla durata della violazione, al carattere doloso o colposo, alla categoria dei dati violati. Le sanzioni per le imprese possono arrivare nei casi meno gravi fino al 2 per cento, per le violazioni più gravi fino al 4 per cento del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente. «Al di là delle pesantissime sanzioni e del risarcimento del danno – precisa l'avvocato Antonio de Capoa – un altro fattore di rischio incombe sui contratti commerciali in forza dei quali è avvenuta la trasmissione dei dati sensibili (ad esempio contratti di distribuzione, di agenzia, di franchising, di vendita): il contratto stesso potrebbe essere ritenuto dall'Autorità Giudiziaria afflitto da inefficacia o financo da nullità per essere contrario a norme imperative e di ordine pubblico. Nella pratica quotidiana può capitare che la parte accusata di inadempimenti contrattuali, per sottrarsi ai propri obblighi, qualora si sia accorta che il contratto non includeva le suindicate clausole standard di protezione dei dati, maliziosamente, invochi davanti all'Autorità Giudiziaria l'inefficacia o la nullità dell'intero contratto».